

**2 0 0 8**



**Seminario  
interdisciplinare  
sul tema  
Etica, economia e  
diritto**

**Genova, 12 dicembre 2008-9 gennaio 2009**

**Francesca Arrigoni**

**“Etica” degli affari nella  
societas mafiosa e ricorso allo  
strumento penale**

**SOMMARIO:** 1. Il “meglio” e il “peggio”: due modelli antitetici di interazione tra etica – economia e diritto – 2. Il mercato in concorrenza perfetta: quale lo spazio riservato alla regolazione e all’etica – 3. L’impresa sociale – 4. L’impresa mafiosa – 5. La mafia come istituzione – 6. Le ragioni del perpetuarsi di un sistema inefficiente – 7. Strategie rivolte all’efficienza

**1. L’ interazione tra etica – economia e diritto in tre differenti contesti**

Il tema del seminario di cui la presente relazione costituisce un contributo contempla una terna di fattori (etica, economia e diritto) che, letti insieme nelle reciproche interazioni, delimita un’area tematica che pare essere non del tutto sovrapponibile a quella che verrebbe in rilievo ove i formanti fossero analizzati “semplicemente” a coppie.

In altri termini, “etica e diritto” sembra evocare la preliminare soluzione dell’alternativa tra un modello di separazione radicale, in cui i due elementi costituiscono sistemi estrinseci all’uomo, privi di un sostrato comune o comunque interferente, e un altro inquadramento che invece li individua come realtà intrinseche alla natura dell’uomo, dotate di una oggettività condivisa e di una natura intesa in senso metafisico.

Il dibattito attualmente è volto a chiarire se, una volta appurati gli influssi reciproci, si debba ritenere che comunque siano sistemi

autonomi, o quantomeno indipendenti tra loro, e optare dunque per un approccio “pluralistico”.

L’orientamento che però pare preferibile, come emergerà anche dal prosieguo, conduce a rinnegare le tendenze più estremistiche di separazione dei due campi.<sup>1</sup>

Indagare il connubio che intercorre tra economia e diritto soli, poi, tende a condurre lo studioso allo sterminato campo dell’analisi economica del diritto (cd. *Law & Economics*), ovvero allo *studio*, attraverso griglie interpretative mutuata dalla teoria economica, degli effetti delle norme e della loro capacità di realizzare determinati fini.<sup>2</sup>

Infine, porre attenzione al rapporto che corre tra l’economia e l’etica sembra riportare la mente alla tradizionale posizione, già sostenuta negli anni Trenta da Lionel Robbins, attualmente assai meno condivisa,<sup>3</sup> secondo cui si tratta di due scienze assolutamente separate, posto che la prima, studiando i comportamenti di individui che devono risolvere il problema di come impiegare risorse scarse, si occupa non tanto di specificare il fine ma piuttosto dei mezzi per raggiungere gli obiettivi.<sup>4</sup>

Anche sotto tale profilo si vedranno in seguito emergere i tratti della relazione che corre tra i due settori.

In questa sede è parso utile però assumere una visione per così dire “d’insieme”, al fine di accertare se ed, eventualmente, come, tutti e tre i formanti sopra evocati possano interagire tra loro, con un approccio il più possibile descrittivo, epurato da apriorismi e dogmi.

Proprio al fine di capire meglio tali reciproci collegamenti, sarà opportuno aprire l’analisi tratteggiando i profili di tali rapporti in quello che è un sistema “ideale” di libero mercato, caratterizzato da una concorrenza perfetta e integrante quindi la cd. “fisiologia”.

Successivamente si passerà a evocare un contesto che potremmo definire il (o “un”) “meglio”, ovvero la recente regolamentazione in tema di impresa sociale, per concludere l’analisi soffermandosi a descrivere quella che rappresenta una distorsione del sistema, o comunque una versione patologica dello stesso, ovvero l’economia delle organizzazioni criminali, con specifico riferimento a quelle di tipo mafioso, analizzandone i meccanismi di funzionamento, chiedendosi altresì *come sia possibile che un sistema moralmente ingiusto e socialmente inefficiente come è il sistema mafioso – qui inteso come modello di*

---

<sup>1</sup> Cfr. sullo specifico tema C. J. Errazuriz M., *L’etica e il diritto: istanze separate o armoniche*, in *Iustitia*, 2000, fasc. 1, 130 ss.

<sup>2</sup> In questi termini A. Arcuri e R. Pardolesi, voce *Analisi economica del diritto*, in *Enc. dir., agg. Vol. VI*, Milano, 2002, p. 7 ss.

<sup>3</sup> Per una formulazione attuale di tale posizione si veda G. Rossi, *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003, p. 133 ss.

<sup>4</sup> L. Robbins, *An Essay on the Nature and Significance of Economics Science*, Mac Millan, London, 1932.



*attività economica criminale – riesca a conservare una così elevata persistenza nel tempo*<sup>5</sup> ed eventualmente domandandosi quali possano essere gli strumenti giuridici idonei a scardinarlo.

## **2. Il mercato in concorrenza perfetta: quale lo spazio riservato alla regolazione e all'etica**

Alla cd. *concorrenza perfetta* (che ricorre ove il numero di imprese, di piccole dimensioni, sia alto, il prodotto sia omogeneo e non vi siano barriere di ingresso ed è caratterizzata dal fatto che l'impresa non può influire sul prezzo) si contrappongono invece situazioni di *monopolio* (una sola impresa con impossibilità di ingresso delle altre), di *concorrenza monopolistica* (situazione analoga alla concorrenza perfetta con la variante che il prodotto è differenziato) e di *oligopolio* (poche imprese di dimensioni non piccole).

Soggetti del mercato, in questo modello microeconomico, sono l'impresa e il consumatore. Ed è il funzionamento della prima, in riferimento allo svolgimento della presente relazione, a interessare maggiormente.

Essa, (ovvero qualsiasi soggetto economico che produce i beni e li porta sul mercato per venderli)<sup>6</sup>, opera al fine di massimizzare il profitto dovendo rispettare dei vincoli, relativi alla tecnologia disponibile per produrre i beni (vincolo tecnico) e alle condizioni di mercato (vincolo di mercato).

Nel contesto così descritto, peraltro, va necessariamente contemplata la presenza di un altro soggetto, dotato di una capacità autoritativa che ai privati manca: lo Stato.

Esso interviene attraverso una serie di regole legali (uno dei molteplici strumenti di regolazione prospettabili) al fine di definire lo spazio di autonomia dei privati (si pensi al *corpus* normativo costituito dal codice civile), di proibire lo scambio di specifici beni (ad es. sostanze stupefacenti, o, addirittura schiavi), di determinare le diverse forme di mercato (magari creando barriere all'ingresso delle imprese) e più in generale con l'obiettivo di condizionare il funzionamento del mercato stesso (a questo proposito si richiama la distinzione tra mercato libero e regolamentato).

---

<sup>5</sup> S. Zamagni, *Introduzione*, in AA.VV., *Mercati illegali e mafie, L'economia del crimine organizzato*, a cura di S. Zamagni, Bologna, 1993, p. 9.

<sup>6</sup> Così G. Rodano e E. Saltari, *Lineamenti di teoria economica*, Roma, 1999, p. 114.

Gli obiettivi che lo Stato persegue, sono, in estrema sintesi e senza pretesa di esaustività, due: l'efficienza delle allocazioni e l'equità (situazione in cui i beni sono distribuiti in modo uniforme).

Non bisogna peraltro ritenere che in un ideale sistema di concorrenza perfetta l'intervento dello Stato debba essere escluso o comunque ridotto ai minimi termini: infatti esso potrà ad esempio essere mirato alla stabilizzazione dei prezzi, alla previsione di sussidi o alla fissazione di imposte.<sup>7</sup>

Inoltre mi pare importante sottolineare sin d'ora come la legislazione in genere, e anche quella penalistica, debba essere volta a garantire un altro obiettivo: il rispetto del fondamentale principio di eguaglianza nei rapporti economici, corollario della libertà di iniziativa economica prevista all'articolo 41 della Carta fondamentale, e già contenuta nell'articolo 3 della stessa.

Esso comporta da un lato la libertà di accesso all'iniziativa economica ma anche, dall'altro, il divieto che l'imprenditore si assicuri una posizione di superiorità realizzando *indebitamente disparità di vantaggi a parità di situazioni*.<sup>8</sup>

In altri termini, dunque, si vuole impedire che il profitto sia conseguenza non dell'impiego di un modello efficientistico delle risorse, bensì di una violazione delle regole del gioco, perché magari l'imprenditore non osserva le norme anti-infortunistiche, viola quelle volte a prevenire l'inquinamento, utilizza forme di concorrenza sleale. In questo modo è evidente come tali tipologie di condotta vadano a incidere, comprimendola, sulla libertà di iniziativa economica.

A questo punto viene dunque da chiedersi quale spazio possa o debba essere riservato in un tale ambito all'etica.

Alcuni profili "etici" sono già emersi nell'esposizione dei caratteri dell'intervento pubblico (così come lo Stato si pone obiettivi di equità, al pari decide di vietare il commercio di schiavi, di sostanze stupefacenti, anche per ragioni di carattere *lato sensu* morale), ma qui si vuole capire se l'etica abbia un ruolo proprio nel corretto funzionamento del sistema, autonomamente da imposizioni e scelte pubbliche, espressione per così dire di "sovra-strutture", al fine di poter poi verificare, nel caso di risposta positiva, se una tale posizione mantenga nell'ambito della *societas* mafiosa.

---

<sup>7</sup> Sulle specifiche tecniche per realizzare tali obiettivi si vedano G. Rodano e E. Saltari, *Lineamenti di teoria economica*, cit., p. 214 ss.

<sup>8</sup> Così V. Patalano, *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale. 1945-1990*, a cura di M. C. Bassiouni, A. R. La Tagliata, A. M. Stile, vol. I, Milano, 1991, p. 646.



In altri e forse più corretti termini, si cerca di indagare se, riconosciuto che esistono tante e diverse “etiche” (quella della concorrenza, quella della misericordia, quella dell’affare “sporco”), nel mercato si possa individuare un “codice di regole” che vada oltre la mera logica del profitto.

Sembra potersi condividere la tesi di chi<sup>9</sup> rileva come *il successo di una economia sia in larga misura condizionale ad un efficiente funzionamento dei contratti, della contrattazione, della fiducia.*

In altre parole, dunque, posto che il conflitto tra i singoli interessi che si contrappongono nel mercato viene composto attraverso il ricorso allo strumento del contratto, perché tale mezzo funzioni in modo efficiente è necessario che operi una regola di comportamento fondamentale: l’obbligo di buona fede.

Soltanto per inciso, a sostegno di tale affermazione, va rilevato che anche nel settore dell’attività pubblica, nel momento in cui si è cominciato a introdurre una serie di misure volte a realizzare l’obiettivo previsto dalla Costituzione del buon andamento, di cui sono corollari l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, si è dovuto riconoscere che la P.A. sia tenuta a rispondere per violazione di un tale obbligo. In altri termini per perseguire obiettivi efficientistici, è necessario responsabilizzare i soggetti agenti sul mercato.

Del resto la soluzione offerta dal noto dilemma del prigioniero, volta a suffragare la tesi secondo cui l’efficienza si sposa con la non cooperazione, vale laddove si analizzi un caso isolato<sup>10</sup>; laddove invece si prendano in considerazione comportamenti reiterati nel tempo, risulta vincente, per gli interessi individuali, la regola della cooperazione.

Dunque pare essenziale, ai fini della buona riuscita e operatività del mercato, il ricorso a codici etici: esso potrà da un lato ispirare la legislazione positiva in materia economica, ma al contempo sarà utile strumento in tutti quei casi (assai frequenti) in cui il soggetto agente si trovi a dover affrontare una situazione che non è disciplinata da alcuna norma.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> A. Sen, *Economia, etica e monitoraggio*, in *Etica e qualità nei sistemi bancari e finanziari*, a cura di C. Catalano, Milano, 1998, 47 ss.

<sup>10</sup> Si può altresì aggiungere, come nota Axelrod, che *il miglior modo per indurre l’altro alla cooperazione è quello di farsi la fama di chi è deciso a non cooperare mai più se l’altro defeziona anche solo una volta*, R. Axelrod, *Giochi di reciprocità. L’insorgenza della cooperazione.*, Milano, 1985, p. 128.

<sup>11</sup> V. Patalano, *Etica degli affari e diritto penale*, in *Critica del diritto*, 2006, 33 ss.

Deve dunque concludersi che il sistema di mercato, per raggiungere obiettivi di efficienza sul lungo periodo, deve ispirarsi a principi etici, in termini di trasparenza, correttezza, buona fede, lealtà tra i soggetti, in una parola attraverso una fiducia di tipo impersonale.

Peraltro la regola di buona fede assolve ad un altro compito essenziale: essa permette che le originarie posizioni di asimmetria (ad esempio informativa, economica) tra i contraenti non sfocino nella sopraffazione di uno nei confronti dell'altro; in altri termini è strumento fondamentale per la conservazione stessa del sistema.

### **3. L'impresa sociale**

Un interessante profilo relativo alla possibile convivenza e conciliazione di modelli etici con l'economia è rappresentato dal cd. terzo settore.

Esso è costituito dalle organizzazioni non lucrative di cui al primo libro del codice civile e dalle numerose leggi speciali in materia che, secondo quanto ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, possono svolgere attività d'impresa.

Per l'esercizio della attività d'impresa, secondo quanto statuisce l'articolo 2082 del c.c., è sufficiente l'economicità della gestione, ossia il pareggio del bilancio (il cd. lucro in senso oggettivo).

Differente, invece, è il requisito richiesto dalla forma societaria, ex art. 2247 c.c., ovvero il lucro cd. soggettivo, la ripartizione degli utili.

Proprio tale circostanza conduce a chiedersi come si possa inquadrare nel sistema giuridico la recente regolamentazione in tema di impresa sociale contenuta nella legge 13 giugno 2005, n. 118 e nel relativo decreto (D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155) e definita in termini di *organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale, per realizzare finalità d'interesse generale*.<sup>12</sup>

Nella legge delega i tre requisiti caratterizzanti l'impresa sociale sono costituiti dal divieto di redistribuzione degli utili o avanzi di gestione, dall'obbligo di reinvestire tali beni nello svolgimento dell'attività istituzionale o a incremento del patrimonio e, infine, nella necessaria previsione di particolari vincoli nella struttura proprietaria tali da impedire il controllo da parte di soggetti che abbiano finalità lucrative.

Il richiamo, contenuto nella suddetta legge, all'obbligo di registrazione e alle procedure concorsuali ci permette di concludere nel senso di una soggezione delle stesse allo statuto dell'imprenditore commerciale.

---

<sup>12</sup> Art. 1.1 L. 13 giugno 2006, n. 118.



Ma al contempo va sin da ora segnalata l'attenzione particolare che viene dedicata *in primis* ai profili "etici".

In particolare, i servizi e i beni che costituiscono oggetto dell'attività d'impresa devono essere di utilità sociale (ad esempio attività sociale, tutela dell'ambiente, turismo sociale, educazione, istruzione e formazione)<sup>13</sup> e peraltro necessariamente rivolti a perseguire finalità d'interesse generale (la definizione non compare nel dettato legislativo e induce a chiedersi se sia già insita nella nozione di utilità sociale), senza che i costituenti possano trarre un lucro soggettivo.

Inoltre uno specifico richiamo è dedicato alla necessità che colui che esercita tale tipo di attività mantenga comportamenti socialmente responsabili nel senso del rispetto di norme in materia di sicurezza e lavoro, del contenuto dei contratti collettivi e di raggiungimento di standards qualitativi alti nelle prestazioni. Sempre su questa linea si pongono le limitazioni statuite in tema di gruppi, con speciale riferimento alla tutela delle minoranze.<sup>14</sup>

A ciò, come ultimo e decisivo tassello del quadro che si vuole andare ad esaminare, va aggiunta la previsione contenuta nel decreto delegato: l'impresa sociale può essere esercitata anche dagli enti di cui *al libro V del codice civile, id est* anche in forma societaria.

Anche in tali casi, peraltro, i requisiti sono i medesimi, e vengono specificati nel senso della produzione di beni di utilità sociale (art. 2), nell'assenza del lucro soggettivo (art. 3) e in una particolare struttura proprietaria (art. 4).

Di fronte a tale regolamentazione l'aspetto che in questa sede va segnalato pare consistere nella possibilità che una struttura societaria svolga attività senza scopo di lucro soggettivo, a dispetto di quanto prevede l'art. 2247 del codice civile.

Lo scopo della legge delega è evidente: di fronte all'incremento del cd. *terzo settore* si è sentita la necessità di una regolazione di tali attività più stringente e coerente con la disciplina d'impresa.

Ma la circostanza che tale legislazione possa andare a forzare addirittura il tradizionale "doppio binario" contenuto nel codice civile tra enti di cui al libro I e al libro V conduce immediatamente al quesito circa la possibilità di qualificare la normativa *de qua* in termini di semplice specialità rispetto a quella generale (coerente dunque con i principi base del sistema) o invece se ne ponga al di fuori, scardinando l'architettura dello stesso e rappresentando una vera

---

<sup>13</sup> Cfr. art. 2 del D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

<sup>14</sup> Si veda art. 1.1, lett. b), c) e d) L. 13 giugno 2006, n. 118.

ipotesi eccezionale, immune da ogni possibilità di interpretazione analogica.

Proprio facendo leva sui tradizionali requisiti della società (e in particolare il lucro soggettivo) pare potersi optare per tale seconda soluzione.

Ma questa conclusione non basta: sembra importante cercare di capire (o almeno di ipotizzare) le ragioni più profonde di una scelta in tal senso. In particolare, proprio per il fatto che questa nuova regolazione pare rappresentare un evidente ingresso di modelli etici in una attività economica, come strumento reputato vincente per il perseguimento di livelli qualitativi alti.

Ed è proprio il fatto che l'imprenditore sociale possa ricorrere alla forma societaria, con i benefici ad essa legati<sup>15</sup>, a offrire i maggiori spunti di riflessione.

Pur senza volere trarre conclusioni di ordine troppo generale e definitive, sembra infatti che una scelta di questo tipo segni un importante argomento a favore della tesi sopra riportata secondo cui modelli *latu sensu* etici si possono conciliare con il diritto ed anzi ne vanno talora a ispirare le linee direttive.

E' infatti innegabile che la progressiva espansione di una regolamentazione del cd. *terzo settore*, un tempo relegato ai margini del diritto, conduca a questa conclusione.

Al contempo, poi, si potrebbe aggiungere che, almeno nelle intenzioni del legislatore della riforma, non sempre gli strumenti tipicamente "economici" devono connotarsi in senso egoistico e contrario alla cooperazione, ma possono essere utilmente piegati a finalità di tipo differente.

Si tratta peraltro di conclusioni che andranno necessariamente verificate con riguardo alla concreta applicazione che di tale normativa farà il mercato, (occorre infatti valutare se e che tipo di modelli di enti verranno utilizzati nell'impresa sociale, non potendosi escludere che si continui a privilegiare i soggetti di cui al libro I del codice civile), ma, con riferimento al tema in esame, mi sembra che la semplice previsione di una facoltà sia già un buon argomento a favore di una reciproca e fruttuosa correlazione.

#### **4. L'impresa mafiosa**

---

<sup>15</sup> Si pensi al particolare profilo dell'autonomia patrimoniale, in relazione al quale si pone però necessario il richiamo al disposto dell'art. 6 del D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155.



Come anticipato più sopra occorre porre in relazione con modelli ideali o comunque ispirati a principi etici, un altro tipo di sistema: l'impresa mafiosa.

Nell'analisi del funzionamento della stessa già il dato normativo si rivela quantomai illuminante nell'indicare in che modo la *societas illicita* si ponga contro il mercato e in particolare rifiuti il fondamentale principio di parità nei rapporti economici descritto più sopra e di libertà di iniziativa economica.<sup>16</sup>

Nel tratteggiare il cd. metodo mafioso, infatti, il legislatore ha individuato, nell'ambito del programma criminoso, anche le finalità di *acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.*

Non solo, infatti, laddove l'impresa operi in un mercato illegale (si pensi a quello delle sostanze stupefacenti), ma anche se agisce in ambito legale, in primo luogo essa gode, a monte, di risorse finanziarie da investire di enorme rilevanza, illecitamente ottenute, che le permettono di praticare prezzi e in genere condizioni in una posizione di assoluto vantaggio rispetto all'imprenditore onesto.

In secondo luogo, poi, essa, avvalendosi del metodo mafioso, può imporre con la coercizione i propri prodotti, a discapito di quelli in concorrenza.

In uno studio relativo al rapporto tra la criminalità e i modelli di economia locale si è affermato come, pur nella diversità delle organizzazioni criminali presenti, l'economia mafiosa si caratterizza per essere fondata su tre pilastri fondamentali: *<<il sistema delle estorsioni, utile a garantire il controllo del territorio e quindi del consenso elettorale, lo scambio tra voti e inserimento nei flussi di spesa pubblica; il traffico di droga finanziato dai proventi delle estorsioni e della quota di spesa pubblica catturata>>*.<sup>17</sup>

Ma vi è un profilo ulteriore, di estrema rilevanza per comprendere appieno il *modus agendi* dell'associazione e punto di partenza per ulteriori riflessioni, relativo ad una presunta etica dell'impresa mafiosa.

Mentre nel mercato concorrenziale, per raggiungere obiettivi di efficienza, si è vista la necessità dell'imporsi di una regola di

---

<sup>16</sup> In tal senso si veda sempre: V. Patalano, *Etica degli affari e diritto penale*, cit., p. 37.

<sup>17</sup> M. Centorrino e G. Signorino, *Criminalità e modelli di economia locale*, in AA.VV.,  *Mercati illegali e mafie, L'economia del crimine organizzato*, a cura di S. Zamagni, Bologna, 1993, p. 76.

comportamento, definita in termini di fiducia di tipo impersonale, in questo contesto motore dell'intero sistema e sostrato culturale è una fiducia di tipo personale. In termini civilistici forse si potrebbe parlare di *intuitus personae*.

In altre parole, dunque, non sono la correttezza e la buona fede tra gli operatori economici a rappresentare l'etica della mafia, bensì i rapporti personali di parentela, fratellanza, amicizia, con una parola, l'appartenenza o comunque la contiguità all'organizzazione criminale, che fondano, ad esempio, la scelta dei soggetti destinatari di un appalto.

Come è stato efficacemente rilevato, inoltre, l'attività specifica dei mafiosi consiste nel produrre e vendere un tipo particolare di bene: la *protezione privata*.<sup>18</sup>

La fiducia personale diventa un vero e proprio bene economico, differenziato e centrale nel funzionamento della *societas*.

In questo contesto i parametri di efficienza si inabissano, per cedere alla logica del profitto dell'imprenditore mafioso e di tutta l'organizzazione, a scapito delle risorse pubbliche, della qualità dei prodotti, del rispetto delle regole a tutela dell'ambiente, della sicurezza e, più in generale, a danno di tutti gli operatori economici che agiscono sul mercato.

Pertanto il mercato concorrenziale si trasforma, per arrivare a una situazione di monopolio, ove la barriera all'ingresso di altre imprese non è di tipo *tecnologico, legale* (brevetti, marchi di fabbrica, concessioni governative), *mercologico* (possessione di una miniera), *artificiale* (pubblicità) ma è costituita dall'espandersi della *longa manus* dell'impresa mafiosa su un certo settore economico.

Normalmente, essendo le imprese coinvolte nel sistema più d'una, la situazione pare avvicinarsi maggiormente a quella di un oligopolio, la cui regolamentazione è interamente affidata alla *societas*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> D. Gambetta, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino, 1992.

<sup>19</sup> In particolare, con riferimento al sistema di spartizione degli appalti pubblici, è stato accertato che Cosa Nostra utilizza il c.d. metodo Siino (è il nome dell'ideatore) o della rotazione programmata o del tavolino: il sodalizio sollecita e pianifica l'assegnazione dei grandi appalti predestinando l'impresa che di volta in volta deve aggiudicarsi la gara offrendo il minimo ribasso. Gli imprenditori devono versare una tangente in parte per i politici e in parte per la associazione. Il buon esito è garantito dalla rotazione programmata delle aggiudicazioni a favore delle imprese inserite nella trattativa; l'opposizione o il rischio che vizi del procedimento amministrativo siano fatti valere sono superati attraverso il ricorso a mezzi di persuasione minacciosi e violenti.



Ciò diventa tanto più grave e “distruttivo” del libero mercato quanto più si ponga mente al fatto che il mafioso <<*tenta di controllare tutte le attività economiche, legali o meno, praticate su un dato territorio*>><sup>20</sup>.

Peraltro va rilevato come assai spesso il soggetto mafioso non svolga attività imprenditoriale in prima persona, ma si limiti ad esercitare la direzione e la coercizione su imprese già costituite.

In questa ipotesi i rapporti che si possono innestare sono di diverso tipo: in linea di prima approssimazione si può affermare che i mafiosi mirano a rendere gli imprenditori *cooperativi*, ove tale cooperazione può presentarsi secondo differenti modalità che variano da una cooperazione passiva, imposta dall’alto, a una attiva, vantaggiosa per entrambe le parti e che spesso conduce a domandarsi se anche gli imprenditori diventino partecipi o comunque concorrenti esterni dell’associazione criminale.

In particolare, nel quadro di una indagine sociologica volta ad analizzare i rapporti tra mafia e imprenditorialità nella Piana di Gioia Tauro<sup>21</sup>, si è distinto tra imprenditori mafiosi, (qui è il *clan* stesso ad occuparsi delle attività economiche), imprenditori subordinati (cui è imposta una protezione passiva e che sono tenuti a prestazioni specifiche, quali la dazione di somme di denaro), imprenditori collusi (che stabiliscono un legame di protezione attiva e che sono tenuti a prestazioni diffuse).

In altre parole, dunque, il bene fiducia viene distribuito in maniera differenziata: in termini di coercizione-estorsione nel caso dei subordinati, in termini di legami di fedeltà, omertà o amicizia, spesso volti a ottenere vantaggi economici, negli altri.

Nell’ambito del meccanismo della estorsione-protezione va rilevato come gli imprenditori siano costretti ad accettare i rapporti con la mafia perché è economicamente inferiore pagare tale sudditanza che esporsi a eventuali inconvenienti in caso contrario: addirittura tale

---

(Così in D. Gambetta, *La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata*, Torino, 1992).

Il sistema adottato dalla camorra (rivelato già a partire dal 1992 dal collaboratore P. Galasso) è invece incentrato sulla mediazione del politico che gestisce il finanziamento e l’assegnazione dell’appalto tra la ditta (di grandi dimensioni, in genere del nord o centro Italia) e la camorra. Così all’impresa è imposto il pagamento di una tangente a favore del politico e inoltre alle ditte controllate direttamente dalle organizzazioni camorristiche vengono assegnati i subappalti.

<sup>20</sup> S. Lupo – R. Mangiameli, *Mafia di ieri, mafia di oggi*, in *Meridiana*, 7-8, 1990, p. 34.

<sup>21</sup> R. Sciarrone, *Il rapporto tra mafia e imprenditorialità in un’area della Calabria*, in *Quaderni di sociologia*, vol. XXXVII, 1993, n. 5, p. 69.

rapporto diventa uno dei fattori di cui tener conto nel calcolo dei costi d'impresa.

In particolare, poi, si può discriminare tra imprenditori oppressi (coloro che pagano alla mafia in cambio di una generica garanzia di poter continuare la propria attività), dipendenti (retribuiscono la protezione ma anche devono ricevere una specifica autorizzazione a svolgere la propria attività; essi tra l'altro devono spesso pagare anche una tangente ai politici per poter operare) e imprenditori in fuga (coloro che decidono di spostare la propria attività in altra Regione, spesso del Centro o del Nord: si tratta di quelli con le attività più produttive, in grado di sopravvivere mutando il contesto di attività, con un danno notevole per l'economia delle aree soggette alla mafia). Talora, invece di fuga si tratta di vero e proprio abbandono dell'attività e, ancora, talvolta è una fuga indotta dalla mafia che vuole gestire in prima persona una determinata attività (da imprenditore subordinato si passa così all'imprenditore mafioso).

Il costo della protezione chiesta dalla mafia varia in relazione all'andamento dei guadagni (è necessario evitare una strozzatura degli imprenditori) e può consistere nella richiesta di tangenti (preferibile per l'imprenditore in quanto predeterminabile), di merci e prestazioni lavorative, di assunzione di mafiosi (assai pericolosa perché possibili delatori dell'andamento dell'attività d'impresa).

In un tale contesto è chiaro che l'imprenditore cercherà di non dare nell'occhio, attuando una strategia meramente difensiva e di sopravvivenza che certo non giova all'economia locale.

Nel quadro della categoria dei collusi si è distinto tra "clienti", ovvero coloro che stabiliscono con i mafiosi un rapporto basato sulla stabile cooperazione e sul mutuo vantaggio e che si qualificano ulteriormente come "identificati" laddove abbiano relazioni di fedeltà in quanto legati da rapporti di parentela o di amicizia non esclusivamente strumentale, e imprenditori "strumentali", che hanno la forza di instaurare con la mafia rapporti di scambio: generalmente si tratta di imprenditori provenienti da aree geografiche diverse da quelle in cui è radicata l'associazione e che collaborano per accordi estemporanei e limitati nel tempo, eventualmente accordandosi, caso per caso, per la reiterazione.

Il contributo offerto dai clienti è del tutto vario: dazione di informazioni, accesso a circuiti politici e finanziari, costituzione di vere e proprie società, cooperazione nell'occultare latitanti, favori personali di carattere eterogeneo.

La tesi sostenuta dall'autore di tale ricerca, *in nuce* già individuabile dalle poche righe di cui sopra, è che la mafia impone o comunque riesce ad ottenere la cooperazione degli imprenditori, che si presenta



sostenuta da diverse logiche e ragioni, a seconda del ruolo da essi rivestito.<sup>22</sup>

Inoltre in un tale contesto è indotto a investire e a impegnarsi in una attività economica chi agisce con la mafia in modo attivo: sono gli imprenditori collusi a godere delle condizioni migliori e dunque sono le loro (insieme a quelle mafiose) le imprese di maggior successo. E così *l'imprenditore vincente è colui che riesce a realizzare il rapporto migliore con il potere politico e con la mafia. La concorrenza non è più sui prezzi e sui costi, ma paradossalmente è una concorrenza sulle tangenti e sugli appoggi. Le capacità imprenditoriali (omissis) sono orientate alla creazione di appositi canali di comunicazione privilegiati con esponenti del mondo politico e amministrativo da un lato, e del mondo mafioso dall'altro.*<sup>23</sup>

I settori maggiormente interessati dall'economia criminale, nell'ambito dei mercati cd. *legali*, sono quelli delle costruzioni, del commercio e pubblici esercizi, dei trasporti e dei servizi alle famiglie e alle imprese: si tratta infatti di ambiti a bassa produttività con un ridotto livello di innovazione tecnologica. Tendenzialmente si opta per imprese medie e piccole, in quanto maggiormente radicate sul territorio e più facilmente "mimetizzate" rispetto a controlli fiscali.<sup>24</sup>

#### **4. La mafia come istituzione**

Gli effetti, a livello descrittivo, dell'operatività di un meccanismo di tale sorta, sono molteplici e facilmente riscontrabili nel *modus vivendi* dei sistemi economici di molte realtà in cui sono radicati fenomeni di tipo mafioso.

*In primis* la mafia diviene una vera e propria istituzione che si affianca, laddove non si sostituisce *in toto*, allo Stato.

Il significato del concetto di istituzione può essere utilmente compendiato, ai nostri fini, in complesso di "*regole del gioco, regole costitutive della società, procedure organizzate e stabili*".<sup>25</sup>

In altri termini, dunque, alla regolazione che promana dallo Stato di diritto, si sovrappone, spesso cancellandola, una nuova regolazione, fondata sui pilastri che si sono enucleati più sopra ed essenzialmente sulla fiducia di tipo personale.

---

<sup>22</sup> Sul tema generale degli effetti della collusione nelle industrie illegali si veda: G. S. Becker, *Un'interpretazione economica dei reati e delle pene*, in A.A.V.V., *Problemi di microeconomia*, vol. III, *Teoria della distribuzione. L'allocazione delle risorse e il benessere*, a cura di W. Breit, H. M. Hochman, Milano, 1972, 286 ss.

<sup>23</sup> R. Sciarone, *Il rapporto tra mafia e imprenditorialità in un'area della Calabria*, cit., p. 91.

<sup>24</sup> A. Becchi, G. M. Rey, *L'economia criminale*, 1994, Bari, p. 53 e 54.

<sup>25</sup> Così M. Raiteri, *Diritto, regolazione e controllo*, Milano, 2004, p. 222.

Sotto il profilo socio – economico che qui ci interessa, tale fenomeno è foriero di notevoli conseguenze.

La mancanza di una generalizzata fiducia impersonale provoca *in primis* una maggiore avversione al rischio da parte degli operatori economici.

Da ciò discende che gli scambi siano ridotti, i prezzi rigidi e l'allocazione delle risorse non efficiente. In sintesi, dunque, tutto ciò si traduce in un livello inferiore di attività economica.

Al contempo e, per così dire, specularmente, la *longa manus* del sistema mafioso determina negli imprenditori cd. *subordinati* una scarsa propensione agli investimenti: obiettivo primario di costoro è la sopravvivenza.

Per gli imprenditori *collusi* e ancor più per quelli *mafiosi*, invece, l'effetto immediato è la sostituzione dei parametri della efficienza e della libera concorrenza, volti a raggiungere i risultati migliori a prezzi più bassi, con la logica dei rapporti personali propria di un sistema chiuso al mercato.

Tali fattori si sommano, determinando un fallimento in termini di efficienza del sistema economico mafioso.<sup>26</sup>

In particolare, infatti, la mafia, pur tendendo ad agire con la stessa forza dello Stato, raggiunge conseguenze economiche molto diverse, imponendo una forma di tassazione sulla collettività, cui non corrisponde alcun beneficio, ma che anzi impedisce la realizzazione di una politica di espansione. <<L'economia della mafia<sup>27</sup> è quindi quella di una organizzazione che si comporta <<come se>> fosse lo Stato e a cui i cittadini <<devono>> (e non richiedono) fiducia.>><sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> In questi termini si veda A. Becchi, G. M. Rey, *L'economia criminale*, cit., p. 45.

<sup>27</sup> L. Campiglio, *Le relazioni di fiducia nel mercato e nello stato*, in AA.VV.,  *Mercati illegali e mafie, L'economia del crimine organizzato*, a cura di S. Zamagni, Bologna, 1993, p. 93 ss.

<sup>28</sup> In questo contesto pare opportuno far cenno alle parole del dott. Giancarlo Caselli che ha ricordato come nel comune sentire degli ambienti in cui il fenomeno mafioso è più radicato, il *boss* è comunque un benefattore, in quanto unico soggetto che da lavoro.

Infatti, di fronte alla incapacità dello Stato di risolvere la piaga della disoccupazione, il mafioso offre opportunità di impiego. E' chiaro che vi sia la consapevolezza che il 95% del ricavo egli lo impiega per sé, ma almeno un 5% può andare ai conterranei.

Da qui si capisce il profondo malcontento di fronte ai casi in cui le terre vengano confiscate dallo Stato ai mafiosi, per rimanere poi a giacere in modo assolutamente improduttivo. (Incontro di studio "Dal 'bene' al 'meglio': gli strumenti legislativi di contrasto alla criminalità organizzata e l'esperienza del riutilizzo



### **5. Le ragioni del perpetuarsi di un sistema inefficiente**

Come anticipato più sopra, dunque, dopo aver cercato di tratteggiare i profili più significativi del funzionamento della impresa di tipo mafioso, viene da chiedersi quali siano i fattori che garantiscano la sopravvivenza di una tale struttura.

In effetti, dall'analisi descrittiva sopra compiuta, è emerso come la *societas* di tipo mafioso determini il fallimento non solo delle logiche del libero mercato, ma anche dei codici etici che caratterizzano quest'ultimo e, ancora, dello Stato di diritto che viene prepotentemente emarginato: è quindi naturale chiedersi come tale sistema economico riesca a mantenersi in vita.

Un primo fattore può essere ravvisato nella peculiare struttura del sistema mafioso. Infatti, lungi dal poter essere accostato ad un individuo o ad una singola impresa privata, esso, per certi versi, si presenta articolato come un soggetto ben più complesso: lo Stato.<sup>29</sup> In particolare, al pari di quest'ultimo possiede il *monopolio della violenza su un dato territorio*<sup>30</sup> al fine di conseguire l'ordine sociale.

Si badi, ciò non significa che la mafia si avvalga costantemente della forza, quanto piuttosto della reputazione violenta ormai acquisita.<sup>31</sup> Tale situazione le permette di imporre le proprie regole senza trovare opposizione.

Potrebbe apparire singolare la circostanza che la violenza non si esprima tra fazioni rivali o comunque abbia una limitata incidenza, non operando la regola propria del dilemma del prigioniero per cui gli avversari sarebbero indotti a cooperare con l'autorità (nella specie lo Stato). In realtà la spiegazione viene ricondotta al radicamento del *codice dell'omertà* e in particolare di una cd. *metanorma di vendetta*<sup>32</sup> secondo cui chi non segue il codice dell'omertà viene punito.

---

*sociale dei beni confiscati?*, tenuto dal Dott. G. Caselli e organizzato dall'Università degli Studi di Genova il 24 aprile 2008).

<sup>29</sup> In tal senso si è rilevato come la criminalità organizzata in Italia tenda appunto ad *atteggiarsi a Stato, presentando lo Stato italiano come usurpatore*: A. Becchi, G. M. Rey, *L'economia criminale*, cit., p. 61.

<sup>30</sup> In questi termini si veda S. Zamagni, *Criminalità organizzata e dilemmi della mutua sfiducia: sulla persistenza dell'equilibrio mafioso*, in AA.VV., *Mercati illegali e mafie, L'economia del crimine organizzato*, a cura di S. Zamagni, Bologna, 1993, p. 136.

<sup>31</sup> Emblematica è in tal senso la definizione di cui all'articolo 416 *bis* del codice penale.

<sup>32</sup> S. Zamagni, *Criminalità organizzata e dilemmi della mutua sfiducia: sulla persistenza dell'equilibrio mafioso*, in AA.VV., *Mercati illegali e mafie, L'economia del crimine organizzato*, a cura di S. Zamagni, Bologna, 1993, p. 138.

L'assenza di una economia florida o comunque di una effettiva politica di sviluppo favorisce il perpetuarsi del sistema economico mafioso. Nello stesso senso si osserva come una diffusa disoccupazione incrementi tali fenomeni.

Si tratta, come da più parti rilevato, di fattori sicuramente incidenti sul radicarsi di un sistema illegale, ma che, tuttavia, non vanno letti in maniera troppo semplicistica. In particolare, con riferimento al fenomeno della disoccupazione giovanile, si può notare anche come la richiesta di forza lavoro da parte della criminalità organizzata comunque vada a ridurre la disponibilità della stessa per il mercato legale e, tra l'altro, aumenti il salario che i disoccupati sono disposti ad accettare.

Pertanto, come *la criminalità è alimentata dalla disoccupazione, così la disoccupazione è alimentata dalla criminalità*.<sup>33</sup>

Ulteriore elemento di cui l'impresa criminale beneficia è la presenza di una cultura dell'illegalità, da intendersi come gestione del tutto arbitraria dell'Amministrazione pubblica.

Un espediente utilizzato dalla *societas* mafiosa per mantenersi in vita, sempre legato alla caratterizzazione del contesto socio – economico in cui vive, consiste nello sfruttare l'assenza di forti relazioni di fiducia, spesso contribuendo a impedire la nascita delle stesse, in modo che essa si configuri come *bene posizionale e non pubblico*.

In inevitabile sinergia con tali cause va rilevata inoltre, nelle zone più profondamente interessate dal fenomeno in esame, l'assenza di una forte e radicata economia legale, in grado di approntare misure di contrasto alla criminalità organizzata<sup>34</sup>: quanto ciò dipenda dalla presenza di culture e *modus agendi* di tipo mafioso è evidente dall'analisi compiuta più sopra.

In conclusione pare opportuno soffermarsi su una valutazione circa il ruolo che il sistema mafioso tende ad assumere attualmente, elemento che probabilmente rappresenta un ulteriore fattore che favorisce il prosperare dell'economia mafiosa.

Si tratta della circostanza per cui la criminalità organizzata ha assunto una propria dimensione autonoma rispetto al contesto socio – culturale in cui ne sono sorte e si sono sviluppate le logiche.

In particolare, infatti, si è rilevato come *la nuova mafia*, a differenza di ciò che avveniva in passato, non ha più bisogno di legarsi o comunque di dar conto alla società in cui vive: essa trova in sé stessa i

---

<sup>33</sup> A. Becchi, G. M. Rey, *L'economia criminale*, cit., p. 36.

<sup>34</sup> Sulle note interazioni tra economia legale e criminale si veda A. Becchi, G. M. Rey, *L'economia criminale*, cit., p. 47 ss.



propri obiettivi e la propria *ratio*, non deve rendere conto a nessuno del proprio modo di agire, in una parola ha completato un processo di autoreferenzialità tale da potersi individuare come una *vera e propria attività economico – professionale*.<sup>35</sup>

### **6. Strategie rivolte all'efficienza**

Il secondo profilo che pare opportuno affrontare è volto ad individuare quali siano le politiche più efficaci per sviluppare una economia legale e, contestualmente, prevenire e contrastare la criminalità organizzata.

Mi pare che i mezzi di contrasto alla criminalità organizzata, o perlomeno i principali, possano essere individuati, ai fini della presente analisi, attraverso due fondamentali direttrici.

La prima attiene al tentativo di modificare la realtà socio – economico – culturale in cui le organizzazioni sono radicate e forse rappresenta la più difficile via da realizzare, seppure da percorrersi necessariamente ove si voglia imprimere una svolta: è per certi versi un modo di infrangere il sistema criminale dall'esterno, andando ad incidere sulla realtà in cui esso opera, non solo intesa in senso materiale, ma anche culturale.

Si tratta infatti di colpire la dimensione della criminalità che la avvicina o la rende sostituta dello Stato. Come si è rilevato, infatti, tale elemento, assente ad esempio in organizzazioni criminali di altri Paesi quali gli Stati Uniti, è peculiare della mafia nostrana e permane, nonostante il processo di autoreferenzialità da essa intrapreso.

In primo luogo risulta essenziale rafforzare una economia debole mediante l'incremento delle attività economiche legali e degli investimenti, il contenimento della disoccupazione, la sostituzione di una politica assistenzialista con una politica di sviluppo diretta a far nascere un mercato concorrenziale.

In questo modo, poi, alle logiche della protezione personale e dei rapporti di parentela e amicizia, si possono effettivamente sostituire codici etici fondati su una fiducia di tipo impersonale di cui si è parlato più sopra.

A tal fine risulta di grande importanza favorire un processo di *nominatività e trasparenza* della ricchezza e della proprietà, in modo da colpire la mimetizzazione delle attività criminali e l'evasione e da favorire l'emersione dell'economia sommersa.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> S. Zamagni, *Criminalità organizzata e dilemmi della mutua sfiducia: sulla persistenza dell'equilibrio mafioso*, in AA.VV., *Mercati illegali e mafie, L'economia del crimine organizzato*, a cura di S. Zamagni, Bologna, 1993, p. 133.

<sup>36</sup> A. Becchi, G. M. Rey, *L'economia criminale*, cit., p. 136

Contestualmente risulta utile cercare di stroncare il mercato illegale di beni (si pensi ad esempio al narcotraffico).

Accanto a tali interventi di tipo prettamente economico, si rivela fondamentale cercare di diffondere una cultura della legalità, che individui come proprio referente lo Stato di diritto.

Essenziale è, in tal senso, una riforma in senso efficientistico della Pubblica Amministrazione, obiettivo che il legislatore ha intrapreso a partire dagli anni Novanta, in modo da garantire maggiore imparzialità e trasparenza, in una parola il buon andamento.

Ma al contempo occorre anche incidere sul modo di vedere lo Stato diffuso a livello locale: in questo senso non basta una maggiore presenza delle istituzioni, ma occorre che essa sia attiva.

Con riferimento a quanto segnalato dal Dott. Caselli, ad esempio, è necessario che i terreni e in generale i beni confiscati alla mafia siano resi produttivi.

Solo in tal modo sarà possibile superare l'inevitabile avversione dei locali contro i sacrifici temporanei che ogni cambiamento comporta e combattere il sentimento di rassegnazione che spesso permea tali realtà.

L'altra direttrice da seguire, invece, è volta a colpire le organizzazioni criminali dal loro interno.

Si tratta in primo luogo di sviluppare un efficace sistema di raccolta dati e di informazioni (oltre che di interpretazione degli stessi): in questo modo si vanno a modificare i costi dell'attività criminale poiché si impongono strumenti di occultamento più complessi e capacità imprenditoriali più elevate.<sup>37</sup> In questo ambito è utile incrementare strumenti di quantificazione della economia criminale sui mercati, anche attraverso modelli di tipo economico, al fine, tra l'altro, di cogliere gli intrecci tra economia legale e criminale.

Quindi occorre scardinare quello che si è definito come *codice dell'omertà*,<sup>38</sup> al fine di indurre alla collaborazione attraverso diversi incentivi<sup>39</sup> e di penetrare i segreti delle organizzazioni criminali.

Ancora, sotto il profilo più strettamente penalistico, è importante che il perseguimento dei reati commessi sia efficace ed effettivo. E' infatti

---

<sup>37</sup> A. Becchi, G. M. Rey, *L'economia criminale*, cit., p. 12.

<sup>38</sup> In questo senso fondamentale è il ricorso al cd. *pentitismo* inaugurato dal dott. G. Falcone.

<sup>39</sup> Per una analisi in termini economici dell'effetto di una tale politica si veda P. L. Sacco, *Il crimine come convenzione sociale: il ruolo della legislazione*, in AA.VV., *Mercati illegali e mafie, L'economia del crimine organizzato*, a cura di S. Zamagni, cit., p. 129.



noto a tutti come il ruolo di deterrenza assolto dalle sanzioni operi solo se il sistema sia in grado di colpire effettivamente e punire i responsabili dei fatti criminosi.<sup>40</sup>

A tal fine la legislazione penalistica contempla il gruppo dei reati associativi e in specie quello di associazione di stampo mafioso (art. 416 *bis* del codice penale). Negli ultimi quindici anni, inoltre, la giurisprudenza ha fatto largo uso anche dello strumento del concorso esterno nel reato associativo, proprio al fine di colpire quelle ipotesi di contributi materiali o morali alle associazioni criminali, tali da non integrare una partecipazione alle stesse, ma idonei a recare un contributo al mantenimento o al rafforzamento della *societas*.

In particolare, dunque, tale istituto giuridico trova vasto campo applicativo, tra gli altri, nei casi riportati sopra in cui l'imprenditore, senza essere membro del clan, tuttavia collabori attivamente con lo stesso o, al pari, sia l'uomo politico a prestare il proprio fattivo appoggio.

Accanto ai reati associativi, vanno peraltro menzionati anche i singoli delitti scopo commessi di volta in volta dalle organizzazioni criminali: oltre a fatti di estorsione, corruzione, traffico di stupefacenti, centrale si rivela il perseguimento degli episodi di riciclaggio di denaro sporco, linfa delle organizzazioni criminali, mezzo per permettere alle stesse di porsi al di fuori del mercato in una situazione di privilegio rispetto agli altri operatori economici.

In un tale contesto va peraltro ricordato che le organizzazioni criminali devono essere combattute tenendo conto del processo di internazionalizzazione delle stesse in un duplice significato. Non solo, infatti, nel senso che esse si raccordano ad organizzazioni straniere per espandere i propri traffici oltre i confini nazionali, ma anche perché è fenomeno attuale la penetrazione di criminalità straniera nel nostro territorio.<sup>41</sup>

Con riferimento dunque ai nuovi contatti che l'impresa mafiosa intraprende in un'ottica di mondializzazione si dovrebbe dunque individuare uno strumento penalistico sempre più "internazionale",<sup>42</sup> in grado di individuare un sostrato comune tra le legislazioni settoriali dei singoli Stati.

---

<sup>40</sup> Si veda G. S. Becker, *Un'interpretazione economica dei reati e delle pene*, in A.A.V.V., *Problemi di microeconomia*, vol. III, *Teoria della distribuzione. L'allocazione delle risorse e il benessere*, a cura di W. Breit, H. M. Hochman, cit., 249 ss.

<sup>41</sup> A. Becchi, G. M. Rey, *L'economia criminale*, cit., p. 87.

<sup>42</sup> Su questo tema si veda M. Delmas-Marty, *Il diritto penale come etica della mondializzazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, pp. 3-15.

A questo proposito pare opportuno in chiusura fare cenno alla modifica apportata all'articolo 416 *bis* dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.<sup>43</sup>

Con tale intervento, infatti, oltre ad un significativo aumento dei livelli sanzionatori, si è modificata la rubrica della disposizione (*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*) e al comma ottavo, relativo alla estensione della applicazione della disposizione anche alla *camorra e alle altre associazioni comunque localmente denominate che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*, si è aggiunta la specificazione che si può trattare anche di associazioni straniere.

La *ratio* di questa specificazione è stata ricondotta al riconoscimento dell'aumento di organizzazioni criminali straniere operanti in Italia.

In realtà si è poi rilevato come tale addizione abbia, allo stato attuale, un valore prevalentemente simbolico<sup>44</sup>, posto che la dottrina e la giurisprudenza avevano già affermato la perseguibilità in Italia di associazioni costituite all'estero ma aventi nel nostro Paese un qualche segmento di attività (una cellula o la base per la commissione di alcuni dei delitti *scopo*) attraverso l'art. 6 del codice penale.

Si può dunque affermare come la funzione di questa novella vada individuata nella volontà di ribadire che il cd. metodo mafioso, caratterizzante l'operatività dell'impresa mafiosa stessa, può estrinsecarsi anche all'estero, purchè vi sia con l'Italia qualche elemento di collegamento, tale da giustificare la lesione dell'ordine pubblico.

---

<sup>43</sup> Art. 1 (Modifiche al codice penale): in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it).

<sup>44</sup> In tal senso cfr. *Relazione n. III/11/08 del 29/07/2008*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).